

AVVISO ALLA CLIENTELA

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023

In attuazione della **delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023**, con la quale è stato dichiarato, per **12 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza **eventi meteorologici** verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 **nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 novembre 2023, l'**Ordinanza n. 1037** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 264 del 11-11-2023).

Successivamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 19-12-2023) gli effetti dello stato di emergenza - dichiarato nella sopra-menzionata delibera - sono stati **estesi** al territorio delle **Province di Massa-Carrara e di Lucca** in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.

L'ordinanza sopra richiamata, all'art. 11 ha disposto che i predetti eventi meteorologici - in ragione del grave disagio socio-economico derivante dai predetti - costituiscono **causa di forza maggiore** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile.

Al riguardo, è altresì previsto che i **oggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili**, ovvero, **alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione del danno** subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**, una **sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione **dell'intera rata** e quella della sola **quota capitale**.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui alle condizioni di seguito riportate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE**1) DESTINATARI DELL'INIZIATIVA**

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

2) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUI

Fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello

stato di emergenza (**3 novembre 2024**, salvo proroghe), sarà possibile richiedere la sospensione:

a) dell'intera rata

ovvero

b) della sola quota capitale

di cui all'/alle operazione/i di mutuo in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del mutuatario manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'**opzione 1**), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai mutuatari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dallo stesso mutuatario.

Qualora si scelga l'**opzione b**), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole contrattuali previste nel contratto di mutuo.

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL DANNO

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il **15 Febbraio 2024**, sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da **un'autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

15 Gennaio 2024

Il personale della Banca è a disposizione per ulteriori informazioni